Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 7 dell'8 gennaio 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 gennaio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 1

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **967**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il direttore generale della Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con scambio di lettere, con due allegati, a Roma, il 16 marzo 1982, per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai.

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **968**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **969**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di pace a Beirut.

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **970**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla nuova Forza multinazionale di pace per Beirut, firmato a Beirut il 29 settembre 1982.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1982, n. 967.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il direttore generale della Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con scambio di lettere, con due allegati, a Roma, il 16 marzo 1982, per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il direttore generale della Forza multinazionale e di osservatori, effettuato con scambio di lettere, con due allegati, a Roma il 16 marzo 1982, per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale e di osservatori nel Sinai.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS
Post Office Box 11258
Alexandria, Virginia 22312
(703) 642-8300

The Honorable
Emilio COLOMBO
Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs
Rome, Italy

Dear Mr Minister

I have the honor to refer to the Treaty of Peace between Egypt and Israel signed March 26, 1979, and to the enclosed Protocol between Egypt and Israel which provides for the establishment of a Multinational Force and Observers (MFO).

In accordance with the Protocol and with the agreement of the Parties, the Director General is to request those nations agreeable to the Parties to supply contingents to the MFO and to receive the agreement of troop-contributing states that the contingents shall conduct themselves in accordance with the terms of the Protocol Therefore, based on previous communications and discussions, I accept with appreciation the offer of the Government of Italy to provide to the MFO a naval contingent as provided in Annex I to this letter. It is my understanding that it is the intention of the Government of Italy to maintain its participation in the MFO for a period of at least two years, which may be extended by mutual agreement.

As you are aware, the principles concerning the establishment, functions and responsibilities of the MFO are set out in the Protocol between Egypt and Israel In accordance with paragraph 3 of the Annex to the Protocol, I would appreciate your confirmation that the Italian contingent shall conduct itself in accordance with the terms of the Protocol. Also, I would like to emphasize the importance of continuity of service of units in the MFO and to seek your agreement that the Italian contingent will not be withdrawn without adequate prior notification to the Director General of the MFO.

I draw your attention as well to the Appendix to the Protocol, which stipulates the privileges and immunities of the MFO and the duties of members of the MFO. Of particular importance is paragraph 11 concerning criminal jurisdiction, and its subparagraph c), which directs the Director General to obtain the assurance of each troop-contributing state that it shall be prepared to take the necessary measures to assure proper discipline of its personnel and to exercise jurisdiction with respect to any crime or offense which might be committed by its personnel.

With regard to paragraph 42 of the Appendix to the Protocol, I assure you that I intend to act in accordance with the wishes of the troop-contributing state concerning the disposition of the bodies of its members who die in the service of the MFO, and their personal property.

The financial arrangements between the MFO and the Govern ment of Italy are set forth at Annex II to this letter.

My separate letter of today's date confirms our understanding with respect to various aspects of participation in the MFO.

The enclosed Aide Memoire sets forth guidelines on procedures used by the MFO and is provided for the use of the Government of Italy in preparing and deploying its contingent for service in the MFO.

I have the honor to propose that this letter, including its attached annexes, and your reply confirming the agreement of your government to the terms thereof shall constitute an agreement on Italy's participation in the Force.

The agreement will take effect either on the date on which the Government of Italy notifies the completion of the necessary proce dures for its entry into force or on the date on which the Govern ment of Italy notifies the provisional implementation of the agreement.

With assurances of my highest consideration,

Sincerely,

LEAMON R HUNT

Director General
Multinational Force and Observers

March 16, 1982

Attachments

Annex I – Italian Contribution
Annex II – Financial Arrangements

Enclosures
Protocol
Aide Memoire

ANNEX I

ITALIAN CONTRIBUTION

Mission:

The Government of Italy shall provide to the MFO a Naval Contingent which will have primary responsibility for conducting naval patrols in the Strait of Tiran and its approaches, as part of the MFO mission to ensure freedom of navigation through the Strait of Tiran in accordance with Article V of the Treaty of Peace. This task will be accomplished by conducting intermittent naval patrols in the international waterway and its approaches, observing and reporting evidence of interference with navigation.

The Naval Contingent shall, in the first phase, consist of three minesweepers meeting the specifications set forth below, as well as the naval personnel and related equipment necessary to accomplish this mission and for first-echelon maintenance of all equipment plus a small group of staff-trained officers in the MFO Force Commander's staff.

The mission of Naval Contingent, described herein, may not be changed except with the consent of the Government of Italy and the MFO

Organization

It is understood that to carry out the foregoing mission the Naval Contingent shall be comprised of the following naval units and personnel:

A) *Naval Units* Three minesweepers having the following characteristics

Lenght 44 mt

Draft 3 2 mt

Lightly armed

Good quality sensor system

B) *Personnel*: The total number of which shall not exceed 90, and will include:

A command section, including a commander, operations personnel, radio operators and clerical personnel.

Ships complements

Necessary maintenance personnel

Three staff-trained officers to the MFO Force Commander's staff for mutually agreed positions, the senior of which to serve as Force Commander's Naval Advisor

The foregoing organizational criteria may from time to time be modified by mutual consent

Additional Provisions

A) The Naval Contingent Commander shall have direct access to the Force Commander.

B) Members of the Naval Contingent shall be armed with their normally assigned individual weapons.

C) For naval units, the national flag may be displayed in accordance with international legal maritime requirements

ANNEX II

FINANCIAL ARRANGEMENTS

1 The Government of Italy shall provide for the initial deployment of the Italian contingent, without cost to the MFO, from the designated point of departure to their station in the Sinai and return

2. The MFO shall provide for the transportation of the personnel of the Italian contingent and their kits, without cost to the Government of Italy, from the designated point of departure to their stations in the Sinai and return, in accordance with the mutually established rotation schedule.

3 The MFO shall provide food, lodging, base support and ship support to the Italian contingent in the Sinai, without cost to the Government of Italy In addition, the MFO shall provide for the maintenance, excluding first-echelon, of the capital equipment and necessary support equipment supplied and utilized by the Italian contingent for the performance of its mission.

4 The Government of Italy shall provide, without cost to the MFO, the capital equipment required by the Italian contingent to perform its mission. The MFO will provide the necessary communications equipment ashore to be utilized by the Italian contingent in the performance of its mission.

5 The Government of Italy shall provide to the personnel of the Italian contingent, without cost to the MFO, the individual weapons, uniforms, and other personal equipment required to perform their mission in the Sinai

6 All damage to, or loss of property contributed by the Government of Italy shall be the responsibility of the MFO with the exception of all damage or loss of property occurring while such property is being utilized other than in connection with the mission as set forth in Annex I

7 Reimbursement by the MFO for payments made by the Government of Italy based upon national legislation and/or regulations for death, injury, disability or illness attributable to service with the MFO shall be as follows. Where periodic payments are called for under national legislation or regulations, reimbursement shall be made in a lump sum based on actuarial data. In respect of death and disability awards, a governmental claim shall be required to enable reimbursement of payments due or made by the Government of Italy to beneficiaries in accordance with national legislation and/or regulations. This claim shall be certified by the appropriate authorities of the Government of Italy.

8. In consideration of the foregoing criteria and of the Italian participation as agreed in Annex I, the MFO shall also pay to the Government of Italy a sum equal to an average of $ 6,643.60 per man year. These payments shall be made on a quarterly basis with the first payment being made on July 1, 1982 and quarterly thereafter except that the payment covering October through December 1982 will be made prior to December 24, 1982

9 The foregoing financial arrangements may be modified by mutual consent.

Mr LEAMON R HUNT

Director General

Multinational Force and Observers

Dear Mr Director General

Thank you for you letter of March 16, 1982. I wish to confirm to you that the Government of Italy will contribute to the MFO a naval contingent and is prepared to maintain its participation in the MFO for a period of at least two years, which may be extended by mutual agreement.

I confirm to you as well that the Government of Italy hereby provides the agreements and assurances concerning its participation in the MFO which you requested in accordance with the terms of the Protocol between Egypt and Israel dated August 3, 1981.

I acknowledge receipt of the Aide Memoire, enclosed with your letter, while not part of the agreement, the guidelines contained in this Aide Memoire will be of use to my Government in preparing and deploying its contingent for service in the MFO.

Finally, my Government concurs with your proposal that your letter of March, 16, 1982 including Annexes I and II together with this reply shall constitute an agreement on Italy's participation in the Force.

The agreement will take effect either on the date on which my Government notifies the completion of the necessary procedures for its entry into force, or on the date on which my Government notifies the provisional implementation of the agreement.

With assurances of my highest consideration

Sincerely,

Emilio COLOMBO

Rome March 16 1982

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

FORZA MULTINAZIONALE E DI OSSERVATORI

Caro Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi al Trattato di Pace tra l'Egitto e Israele firmato il 26 marzo 1979 e all'allegato Protocollo tra l'Egitto e Israele che prevede l'istituzione di una Forza multinazionale e di Osservatori (M.F.O.).

In conformità al Protocollo e con il consenso delle Parti, il Direttore generale chiederà a quelle nazioni che saranno accettate dalle parti di fornire contingenti alla MFO con l'assicurazione degli Stati partecipanti che i contingenti opereranno in conformità alle condizioni del Protocollo. Pertanto, basandomi su precedenti comunicazioni e colloqui, accetto con apprezzamento l'offerta del Governo italiano di fornire alla MFO un contingente navale, come previsto nell'Allegato I alla presente lettera. Ritengo che sia intenzione del Governo italiano assicurare la sua partecipazione alla MFO per un periodo di almeno due anni, estensibile per mutuo consenso.

Come è a Lei noto, i principi relativi alla istituzione, alle funzioni e alle responsabilità della MFO sono stabiliti nel Protocollo israelo-egiziano. In conformità al paragrafo 3 dell'Allegato al Protocollo, gradirei la Sua conferma che il contingente italiano opererà nei termini previsti dal Protocollo. Inoltre desidero sottolineare l'importanza della continuità di servizio delle unità nella MFO e gradirei ricevere la sua assicurazione che il contingente italiano non sarà ritirato senza una tempestiva notifica al Direttore generale della MFO.

Desidero attirare la sua attenzione anche sulla Appendice del Protocollo che stabilisce privilegi e immunità della MFO e i doveri dei suoi membri. Particolare importanza riveste il paragrafo 11 relativo alla giurisdizione penale e in particolare la lettera *C* che impone al Direttore generale di ottenere l'assicurazione da parte di ogni Stato partecipante che adotterà tutte le misure necessarie per mantenere la dovuta disciplina del personale e per agire penalmente nei confronti di qualsiasi reato o crimine commesso dallo stesso personale.

In relazione al paragrafo 42 della Appendice al Protocollo, Le assicuro che intendo agire in conformità con i desideri degli Stati partecipanti per quanto riguarda la disposizione delle salme dei caduti in servizio e dei loro beni personali.

Gli accordi finanziari tra la MFO ed il Governo italiano sono fissati nell'Allegato II alla presente lettera.

La mia lettera separata in data odierna conferma la nostra intesa sui vari aspetti della partecipazione alla MFO.

L'accluso Promemoria contiene le direttive in merito alle procedure seguite dalla MFO ed è inviato ad uso del Governo italiano per la preparazione e lo spiegamento delle forze destinate al servizio nella MFO.

Ho l'onore di proporre che la presente lettera, inclusi gli annessi allegati, e la sua risposta, che conferma l'accettazione del Suo Governo delle condizioni esposte, costituiscano un accordo sulla partecipazione dell'Italia alla Forza.

L'accordo avrà effetto dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'adempimento delle necessarie procedure per la sua entrata in vigore o dalla data in cui il Governo italiano notificherà l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Con l'assicurazione della mia più alta considerazione

LEAMON R. HUNT

Direttore generale della
Forza Multinazionale e di Osservatori

16 marzo 1982

Allegati:

Annesso I : Contributo italiano

Annesso II: Accordi finanziari

Acclusi:

Protocollo

Promemoria

ANNESSO I

CONTRIBUTO ITALIANO

Missione

Il Governo italiano fornirà alla MFO un Contingente navale che avrà una responsabilità primaria nell'effettuare pattugliamenti navali nello Stretto di Tiran e nelle sue vicinanze, come parte della missione della MFO per assicurare la libertà di navigazione attraverso tale Stretto, conformemente all'articolo V del Trattato di Pace. Tale compito sarà svolto effettuando pattugliamenti navali intermittenti attraverso tale via d'acqua internazionale e nelle immediate vicinanze, osservando e riferendo palesi interferenze nella navigazione.

Il Contingente navale sarà formato, in una prima fase, da tre dragamine rispondenti ai requisiti sotto specificati e sarà dotato di personale marittimo e relative attrezzature idonee a compiere tale missione e in grado di effettuare la manutenzione di tutte le attrezzature del primo scaglione più un piccolo gruppo di ufficiali addestrati nello stato maggiore del Comandante della MFO.

Tale missione del Contingente navale non potrà essere cambiata se non con il consenso del Governo italiano e della MFO.

Organizzazione

Resta inteso che il Contingente navale che effettuerà la suddetta missione sarà composto delle unità e del personale sottospecificati:

A) *Unità navali* Tre dragamine dalle seguenti caratteristiche

lunghezza m 44,

profondità di immersione m 3,2,

armamento leggero,

sistemi radar di buona qualità;

B) *Personale*: Il numero complessivo degli elementi non dovrà superare i 90 uomini e includerà:

una sezione di comando comprendente un comandante, personale operativo, radio operatori e personale esecutivo,

personale nautico complementare,

personale necessario addetto alla manutenzione,

tre ufficiali addestrati presso lo Stato Maggiore del Comandante della MFO, in posizione reciprocamente concordata, il più anziano dei quali avrà il compito di Consigliere navale del Comandante della Forza

I suddetti criteri organizzativi potranno essere modificati periodicamente, mediante reciproco consenso.

Disposizioni aggiuntive

A) Il Comandante del Contingente navale avrà rapporti diretti con il Comandante della Forza

B) I membri del Contingente navale avranno in dotazione le armi individuali normalmente loro assegnate.

C) Per quanto riguarda le unità navali in servizio presso la MFO, la bandiera nazionale potrà essere inalberata conformemente alle disposizioni del diritto internazionale marittimo

ANNESSO II.

ACCORDI FINANZIARI

1. Il Governo italiano provvederà all'operatività iniziale del contingente italiano, senza costo per la MFO, dal suo luogo di partenza al luogo della sua destinazione nel Sinai e ritorno.

2. La MFO provvederà al trasporto del personale del contingente italiano e dei suoi bagagli, senza costo per il Governo italiano, dal luogo di partenza fissato fino al luogo di stazionamento nel Sinai e ritorno, conformemente al programma di avvicendamento reciprocamente stabilito.

3. La MFO fornirà vitto, alloggio, supporto di base e supporto delle navi per il contingente italiano nel Sinai, senza costi per il Governo italiano. Inoltre la MFO provvederà alla manutenzione escluso il primo scaglione, delle principali attrezzature e delle necessarie attrezzature di supporto fornite dal contingente italiano e da esso utilizzate per lo svolgimento della propria missione.

4. Il Governo italiano fornirà, senza costi per la MFO, le principali attrezzature richieste per lo svolgimento della missione del contingente italiano. La MFO provvederà alle necessarie attrezzature a terra relative alle comunicazioni che saranno utilizzate dal contingente italiano nello svolgimento della sua missione.

5. Il Governo italiano fornirà al personale del contingente italiano, senza costi per la MFO, le armi e le uniformi individuali e ogni altro equipaggiamento personale richiesto per lo svolgimento della missione nel Sinai.

6. Di ogni danno o perdita alla proprietà conferita dal Governo italiano sarà responsabile la MFO, tranne nei casi in cui ciò avvenga quando tale proprietà venga utilizzata in circostanze non inerenti alla missione stabilita nell'Annesso I.

7. I rimborsi da parte della MFO di pagamenti effettuati dal Governo italiano sulla base di norme o disposizioni legislative interne per decessi, ferimenti, inabilità o malattia attribuibili al servizio nella MFO, saranno effettuati come segue. Allorché siano richiesti pagamenti periodici, sulla base di norme legislative o regolamentari interne, il rimborso verrà effettuato con un unico versamento sulla base degli indici attuariali. Per quanto riguarda gli indennizzi relativi a decesso o a inabilità, sarà necessaria una richiesta governativa per ottenere dalla MFO il rimborso delle somme dovute o versate dal Governo italiano ai beneficiari, sulla base delle norme di legge e/o disposizioni regolamentari nazionali. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dalle competenti Autorità del Governo italiano.

8. In considerazione dei criteri sopra enunciati e della partecipazione così come concordata nell'Annesso I, la MFO verserà al Governo italiano anche una somma corrispondente in media a 6,643.60 dollari annui pro capite. Tali versamenti saranno effettuati trimestralmente, ed il primo versamento sarà effettuato il 1° luglio 1982, e successivamente ogni trimestre ad eccezione del versamento relativo al trimestre ottobre-dicembre 1982 che sarà effettuato prima del 24 dicembre 1982.

9. Gli accordi finanziari sopra esposti potranno essere modificati mediante reciproco consenso.

Mr. LEAMON R. HUNT

Direttore Generale

della Forza Multinazionale e di Osservatori

Caro Direttore Generale,

La ringrazio della Sua lettera del 16 marzo 1982. Desidero confermarLe che il Governo italiano contribuirà alla MFO con un contingente navale ed è disposto a mantenere la propria partecipazione alla MFO per un periodo di almeno due anni, estensibile per mutuo consenso.

Le confermo inoltre che il Governo italiano fornisce la propria assicurazione e consenso alla sua partecipazione alla MFO quale da Lei richiesta, conformemente alle condizioni del Protocollo tra Egitto ed Israele del 3 agosto 1981.

Le notifico di aver ricevuto il Promemoria accluso alla Sua lettera. Pur non essendo parte dell'accordo, le direttive contenute nel Promemoria saranno di ausilio al mio Governo per la preparazione ed il dislocamento del proprio contingente in servizio nella MFO.

Infine, il mio Governo concorda con la Sua proposta che la Sua lettera del 16 marzo 1982, inclusi l'Annesso I e l'Annesso II, unitamente a questa risposta, costituiscano un Accordo in merito alla partecipazione dell'Italia alla Forza.

L'accordo avrà effetto dalla data in cui il mio Governo notificherà l'adempimento delle procedure previste per l'entrata in vigore, oppure dalla data in cui il mio Governo notificherà l'applicazione provvisoria dell'accordo.

Con i sensi della mia più alta considerazione.

Roma, 16 marzo 1982

Emilio COLOMBO

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **968.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'accordo stesso e con efficacia retroattiva dalla data in cui il quartiere generale dell'Organizzazione avrà iniziato effettivamente la sua attività sul territorio italiano, salvo per quanto concerne la non imponibilità all'IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti della Forza multinazionale e osservatori nel territorio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — ROGNONI — DARIDA
GORIA — FORTE — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORDO DI SEDE TRA ITALIA E MFO PER L'ISTITUZIONE IN ITALIA DEL QUARTIERE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE

PREAMBOLO

Considerato che Egitto e Israele hanno costituito una « Forza multinazionale e di osservatori » (qui di seguito citata come MFO) con il Protocollo concluso il 3 agosto 1981, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal Trattato di pace concluso tra i loro due Governi in data 26 marzo 1979.

Considerando che l'Italia è Governo partecipante alla MFO, in virtù dell'Accordo concluso mediante Scambio di note del 16 marzo 1982

Considerando che il Direttore generale della MFO ha avanzato richiesta al Governo italiano di stabilire il Quartiere generale della MFO in Italia e che il Governo italiano ha manifestato l'intenzione di accettare tale richiesta.

Il Governo italiano e la MFO, rappresentata dal suo Direttore generale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La MFO ha lo scopo di provvedere alla supervisione dell applicazione dell'Allegato I del Trattato di pace del 26 marzo 1979 tra Egitto ed Israele e di compiere ogni sforzo per prevenire ogni violazione delle sue condizioni.

In tale contesto, la sede della MFO ha la funzione di ospitare gli uffici del Direttore generale, con i funzionari e gli impiegati necessari per rendere funzionale tale organizzazione.

Il Direttore generale, in base al Protocollo del 3 agosto 1981, è responsabile della direzione della MFO nell'assolvimento delle sue funzioni, ed è autorizzato ad agire per conto della MFO

Articolo 2

(Personalità giuridica della MFO)

La MFO ha personalità giuridica in particolare essa ha capacità di

a) stipulare contratti

b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;

c) stare in giudizio

Articolo 3

(Sede)

1 La Sede della MFO è stabilita in Roma La MFO assumerà gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprietà immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie

2 Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede Alla stessa stregua i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.

Articolo 4

(Inviolabilità della sede)

1 La sede è inviolabile

2. Nessun agente, o funzionario, della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana può entrare nella sede della MFO per esercitarvi le proprie funzioni, senza il consenso del Direttore generale.

3 In caso di calamità naturale, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire atti criminali compiuti fuori dell'esercizio delle attività ufficiali della MFO, il consenso del Direttore generale si considera presunto

4. Il Direttore generale della MFO impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cerchino di sfuggire ad un arresto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo italiano per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario

Articolo 5

(Sicurezza della sede)

1 Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede sia turbata da persone o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provoch no disordini nelle sue immediate vicinanze.

2 Il Governo italiano avrà cura di assicurare una adeguata protezione all esterno della sede stessa.

3 Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurerà un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.

Articolo 6.

(Comunicazioni)

1. La MFO gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse alle Forze armate italiane e agli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. Per quanto riguarda l'esigenza della MFO di disporre di adeguati collegamenti di telecomunicazioni, la stessa MFO e l'Amministrazione italiana provvederanno a regolare mediante convenzione gli aspetti concernenti la messa a disposizione e l'utilizzazione di tali mezzi.

3. Il Governo italiano s'impegna ad adottare i possibili accorgimenti tecnici ed operativi al fine di assicurare la continuità delle comunicazioni.

4. Tutte le comunicazioni dirette alla MFO, o a qualsiasi funzionario della MFO in sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne della MFO, trasmesse mediante qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura, nè a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

Questo paragrafo si estenderà, *inter alia*, a pubblicazioni, registrazione da *computer*, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate.

5. La MFO è autorizzata ad usare codici e a spedire e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in sacchi sigillati, in quanto ai corrieri e sacchi della MFO saranno estesi gli stessi privilegi ed immunità accordati ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Articolo 7.

(Libertà di riunione)

1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede.

2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prenderà tutte le misure opportune perchè non sia posto alcun ostacolo alla piena libertà di discussione e di decisione.

Articolo 8.

(Immunità della MFO dalla giurisdizione)

1. La MFO, e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunità di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura da essa stabilita.

2. I beni di cui al precedente paragrafo, in qualunque luogo si trovino, e qualunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione, e da ogni altro provvedimento esecutivo.

3. Gli archivi della MFO sono inviolabili, in qualsiasi luogo essi si trovino.

Articolo 9.

(Regime fiscale e doganale della MFO)

1. La MFO, e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni, sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale, che di enti comunali, provinciali o regionali.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'organizzazione è esonerata dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, films, di importo non inferiore alla somma che verrà concordata tra la MFO ed il Ministero delle finanze.

Gli atti stipulati dalla MFO saranno esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle imposte di consumo sulla energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.

3. Gli oggetti importati od esportati dalla MFO per i suoi scopi ufficiali, e altresì le sue pubblicazioni, sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione fiscale, divieto e restrizione. Resta inteso, tuttavia, che gli articoli importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del Paese nel quale sono stati introdotti, salvo che alle condizioni concordate col Governo italiano.

4. La MFO è esonerata dai dazi doganali, e da ogni altra imposizione fiscale, e da ogni divieto o restrizione all'importazione o alla esportazione, in relazione all'acquisizione di 5 autoveicoli destinati all'uso ufficiale della MFO, e dei relativi pezzi di ricambio. Il Governo italiano esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e accorderà contingenti di benzina e di olii lubrificanti per ciascuno di questi veicoli, in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere in Italia.

5. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Articolo 10.

(Facilitazioni finanziarie e valutarie)

1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO può detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta.

2 La MFO può trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e può convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta.

3 Il Governo italiano faciliterà la MFO affinchè essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

Articolo 11

(*Privilegi ed immunità dei funzionari*)

1 I funzionari della MFO godono, nel territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità

a) immunità da arresto personale, tranne nel caso di flagranza, o di reati che comportino pene detentive superiori a due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale;

b) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale in loro possesso. Tale immunità non si estende ai necessari controlli per motivi di sicurezza;

c) immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità è mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della MFO

2 I funzionari della MFO che non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel territorio della Repubblica godono, inoltre, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dalla MFO, nonchè sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

b) esenzione per essi stessi, il coniuge ed i familiari conviventi a carico da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione;

c) esenzione dagli obblighi del servizio militare;

d) per quanto riguarda le facilitazioni di cambio, gli stessi privilegi di cui beneficiano gli appartenenti alle missioni diplomatiche straniere in Italia;

e) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti di protezione da parte delle Autorità italiane, per essi stessi, le loro famiglie, e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

f) il diritto di importare, franco di dogana, e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile ciascuno entro sei mesi dalla data di assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana in una sola spedizione, o in più spedizioni successive, e di importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per detti mobili, effett personali ed auto mobili, non reperibili sul mercato nazionale;

g) il diritto di importare tramite la MFO, con le esenzioni sopracitate, quantità ragionevoli di generi alimentari, e di altri articoli per uso e consumo personale.

3. I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente articolo sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la MFO.

4 Il Direttore generale della MFO toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca che si proceda, da parte del Governo italiano, ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della MFO.

5. La MFO e i suoi funzionari opereranno, in ogni occasione, con le Autorità italiane competenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente articolo

Articolo 12

(*Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari*)

1 Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione.

2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

3 A tutti i funzionari della MFO sarà rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti dall'articolo 11 del presente Accordo.

Articolo 13

(*Rappresentanti presso la MFO*)

I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facoltà di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunità accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Articolo 14.

(Partecipanti alle riunioni della MFO)

1. I rappresentanti dei Governi membri e partecipanti, diversi da quelli previsti dall'articolo 13, e i membri della MFO, chiamati a partecipare ad una riunione della MFO, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, e durante i loro viaggi, per e dalla sede o altro luogo di riunione, nel territorio della Repubblica italiana dei privilegi ed immunità previsti, per i funzionari della MFO, dall'articolo 11, paragrafo 1), lettere *a*), *b*) e *c*) e paragrafo 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

2. Il Direttore generale della MFO, se si tratta di membri della MFO o i Governi membri o partecipanti, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunità ai membri della MFO, o ai loro rappresentanti rispettivamente, qualora — a giudizio del Direttore generale, o del Governo competente — l'immunità impedisca che si proceda ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso in cui tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

3. Le competenti Autorità italiane non porranno alcun ostacolo al transito, per o dalla sede, delle persone sopracitate, indipendentemente dalla loro nazionalità, e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano.
In particolare:

a) i visti che possano rendersi necessari per le persone indicate nel presente articolo saranno accordati gratuitamente e il più rapidamente possibile;

b) qualora tali persone, durante il loro soggiorno in Italia, svolgano attività estranee alla loro attività ufficiale, esse saranno sottoposte alle leggi italiane ed in particolare alle disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri.

4. Il Direttore generale e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio italiano alle persone provenienti dall'estero, e che desiderano visitare la sede ma che non godono dei privilegi accordati in questo articolo.

Articolo 15.

(Personale a statuto locale)

1. La MFO con sede in Italia avrà il diritto di assumere direttamente personale tecnico ed amministrativo di supporto, purchè, dopo l'assunzione di tale personale, la MFO ne informi il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Al suddetto personale è garantita l'applicazione delle leggi italiane in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Il trattamento economico di tale personale sarà regolato in via autonoma dalla MFO e, se necessario, mediante consultazione col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 16.

(Soluzione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia tra la MFO ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta per mezzo di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sarà sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, uno scelto dal Direttore generale, ed il terzo arbitro, che avrà qualità di presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri.

2. Se i primi due arbitri non riescono a scegliere di comune accordo il terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Articolo 17.

(Lasciapassare)

Il Governo italiano riconoscerà ed accetterà il lasciapassare della MFO rilasciato ai funzionari della MFO quale documento di viaggio avente lo stesso valore di un passaporto ed assicurerà che le competenti autorità italiane ne siano debitamente informate.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui il Governo italiano avrà notificato al Direttore generale della MFO che sono state adempiute le procedure e le formalità richieste dall'ordinamento italiano.

Fatto a Roma il 12 giugno 1982 in duplice originale nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Il Ministro degli Affari Esteri
Emilio COLOMBO

Per la MFO
Il Direttore Generale
Leamon HUNT

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

AGREEMENT BETWEEN ITALY AND THE MULTINATIONAL FORCE AND OBSERVERS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE HEADQUARTERS SEAT IN ITALY

PREAMBLE

Considering that Egypt and Israel have established a « Multinational force and observers » (hereafter referred to as « the MFO ») with the Protocol concluded on 3 august 1981, for the purpose of guaranteeing fulfillment of the obligations specified in the Peace Treaty concluded between their two Governments on 26 march 1979.

Considering that Italy is a Government participating in the MFO, by virtue of the accord concluded by means of the exchange of notes of 16 march 1982.

Considering that the Director general of the MFO requested the italian Government to establish the headquarters of the MFO in Italy and that the italian Government manifested the intention to accept this request.

The italian Government and the MFO, represented by its Director general, have agreed to the following:

Article 1.

The MFO has as its aim the supervision of the application of Annex 1 of the Treaty of Peace of 26 march 1979 between Egypt and Israel and making every effort to prevent any violation of its terms.

In this context, the headquarters of the MFO serves the function of hosting the offices of the Director general, with the officials and staff necessary to render it operational.

The Director general, according to the Protocol of 3 august 1981, is responsible for the direction of the MFO in the accomplishment of its functions, and is authorized to act on behalf of the MFO.

Article 2.

(Legal personality of the MFO)

The MFO has a legal personality, and in particular has the capacity to:

a) make contracts;

b) acquire movable and immovable goods and to dispose of them;

c) institute legal proceedings.

Article 3.

(Headquarters seat)

1. The headquarters seat of the MFO is established in Rome. The MFO will assume the necessary financial burdens for acquiring or leasing necessary property, its operation, eventual ordinary and extraordinary maintenance, repairs and incidental expenses which may become necessary.

2. Except as otherwise provided in this Agreement, the laws of the italian Republic will apply within the headquarters seat. In the same manner, the courts of the italian Republic, will have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts done and transactions taking place in the headquarters seat.

Article 4.

(Inviolability of the headquarters seat)

1. The headquarters seat is inviolable.

2. No agent, or official, of the Italian Republic, or whosoever exercises a public function within the Italian Republic may enter the headquarters seat of the MFO to exercise his duties without the consent of the Director General.

3. In case of natural disaster, fire or any other event which requires immediate measures of protection for public safety, or whenever it is necessary to prosecute criminal activities committed beyond the scope of the official activities of the MFO, the consent of the Director General will be presumed.

4. The Director General of the MFO will prevent the headquarters seat from becoming a refuge for those who seek to flee an arrest in the execution of a law of the Italian Republic or for those persons sought by the Italian Government for extradition to another country or for those who seek to evade service of legal process.

Article 5.

(Security of the headquarters seat)

1. The competent Italian authorities will exert every effort to ensure that the tranquility of the headquarters seat is not disturbed by persons or groups of persons who seek to enter it without authorization, or who provoke disturbances in its immediate vicinity.

2. The Italian Government will provide adequate protection for the exterior of the headquarters seat.

3. The Italian Government will assure adequate vigilance for the exterior of the residence of the Director General even though it is not a part of the headquarters seat of the MFO.

Article 6.

(Communications)

1. The MFO will enjoy, for its official communications, including those in code, tariff rates no less favorable than those granted the Italian armed forces and international organizations in which Italy participates.

2. As regards the requirements of the MFO to secure adequate telecommunications links, the MFO and the competent Italian authorities will conclude an agreement governing the establishment and operation of these telecommunications links.

3. The Italian Government will undertake to adopt possible technical and operational measures needed to assure continuity of communications.

4. All communications directed to the MFO, or to any official of the MFO at the headquarters seat and all outward official communications of the MFO, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This paragraph shall also extend, *inter alia*, to publications, *computer records*, still and motion pictures, films and sound recordings.

5. The MFO shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags, the same privileges and immunities being extended to them as are accorded to diplomatic couriers and bags.

Article 7.

(Freedom of assembly)

1. The Government of the Italian Republic recognizes the right of the MFO to convene meetings within the headquarters seat.

2. On the occasion of meetings convened by the MFO, the Government of the Italian Republic will take all appropriate measures to assure that no obstacles are placed in the path of free discussion and decision.

Article 8.

(Jurisdictional immunity of the MFO)

1. The MFO and its possessions intended for its official use, enjoy jurisdictional immunity, except when the MFO expressly waives this immunity in particular cases and to the degree it determines.

2. The possessions covered by the preceding paragraph, wherever they may be located, and whosoever their holder, are exempt from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other executive action.

3. The archives of the MFO are inviolable wherever they may be located.

Article 9.

(Fiscal and customs regime of the MFO)

1. The MFO and goods intended for its official use are exempt from any direct tax whether it be from the state or from communal, provincial or regional agencies.

2. Regarding its official activities, the MFO is exempt from the Value Added Tax (IVA) in the acquisition of materials, supplies, equipment, scientific and cultural publications, radio and television registration, and films, in an amount not less than the sum which will be agreed upon by the MFO and the Ministry of Finance.

The MFO is exempt from deed registration taxes, mortgage and land registration taxes, and from taxes on the consumption of electric energy for lighting and on taxes for gas for lighting and heating, and on taxes for construction materials.

3. Objects imported or exported by the MFO for its official purposes, including its publications, are exempt from customs duties and from every other tax, prohibition, or restriction. It is understood, nevertheless, that imported duty-free articles will not be sold in the territory of the country into which they are brounght execpt under conditions agreed to with the Italian Government.

4. The MFO is exempt from customs duties, and from every other fiscal measure, and from every import of export restriction or prohibition related to the acquisition of five automobiles intended for the official use of the MFO and necessary spare parts. The Italian Government will exempt these vehicles from the circulation tax and will provide a quota of gasoline and lubrication oil for each of these vehicles, in quantities and at prices used for chiefs of foreign diplomatic missions in Italy.

5. The exemptions provided for in this article do not apply to duties and taxes which constitute compensation for services rendered.

Article 10.

(Financial and currency facilities)

1. The MFO may hold funds and foreign currency, or hold accounts in any currency, without being subjected to any control, regulation, or financial moratorium.

2. The MFO may freely transfer its funds, or its foreign currency. from one country to another, or within any country, and may exchange all foreign currency held by it into any currency.

3. The Italian Government will assist the MFO in obtaining the most favorable conditions as regards foreign exchange rates and bank commissions.

Article 11.

(Privileges and immunities of officials)

1. Officials of the MFO enjoy, within the territory of the Italian Republic, the following privileges and immunities:

a) Immunity from personal arrest, except in cases of flagrancy, or for offenses which carry a sentence of greater than two years; the competent Italian authorities will immediately notify the Director General of any such arrest;

b) Immunity from seizure of official and personal baggage in their possesion. This immunity does not extend to necessary security controls; and

c) Immunity from jurisdiction for acts, including spoken and written, committed while exercising their official duties. This immunity is maintained even after the interested parties have ceased being officials of the MFO.

2. Officials of the MFO who are not Italian citizens or permanent residents of the Italian Republic also enjoy the following privileges and immunities:

a) Exemption from every form of direct taxation on salaries, emoluments, and allowances paid by the MFO as well as from income derived from sources outside the Italian Republic;

b) Exemption for themselves, their spouses, and family members living with them from every restrictive measure related to immigration;

c) Exemption from the obligations of military service;

d) Regarding the terms of foreign currency exchange, the same privileges wich accrue to members of foreign diplomatic missions in Italy;

e) The same repatriation and protection facilities for themselves, their families, and their dependents as are accorded to members of diplomatic missions in time of international crisis;

f) The right to import free of customs duties and other import restrictions their furniture and personal effects, including one automobile each within six months of their assumption of duties in the Italian Republic, in a single shipment, or in successive shipments; in addition, the right to successively import, free of customs duties and other import restrictions, necessary material or equipment for the above-mentioned furniture, personal effects, and automobiles not available on the national market;

g) With the above-mentioned exemptions, the right to import, using the MFO as an intermediary, reasonable amounts of foodstuffs and other articles for personal use and consumption.

3. The privileges and immunities accorded by virtue of this article are conferred not for the personal gain of the interested parties, but are intended to guarantee the independence of their duties with the MFO.

4. The Director Generale of the MFO will waive the immunity of any official in cases in which, in his judgment, this immunity will impede the judicial and security processes of Italy and where this can be done without prejudicing the interests of the MFO.

5. The MFO and its officials will cooperate, on every occasion, with the competent Italian authorities to facilitate the administration of justice, to secure observance of police regulations, and to prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges and immunities accorded in this Article.

Article 12.

(Equivalency with diplomatic representatives for some categories of officials)

1. The Director General shall be accorded the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to Ambassadors who are heads of missions.

2. The Deputy Director General and the senior official of the MFO who may act on behalf of the Director General during his absence from duty, provided they are not Italian citizens, are granted the same privileges, immunities, exemptions, and facilities accorded members of equivalent rank of diplomatic missions in Italy.

3. The Italian Government will issue all officials of the MFO a special card which attests that they are officials of the MFO and that they enjoy the privileges and immunities accorded in Article 11 of this Agreement.

Article 13.

(Representatives to the MFO)

Member Governments and participating Governments in the MFO have the authority to designate one representative each to the MFO. The Italian Government recognizes that these representatives, whether they live within or without the headquarters seat, have the same privileges and immunities granted members of diplomatic missions in Italy.

Article 14.

(Participants at MFO Meetings)

1. Representatives of member and participating Governments, other than those provided for in Article 13, and members of the MFO reque-

sted to participate at an MFO meeting, enjoy, while exercising their duties, and during their travel to and from the headquarters seat or other meeting place in the Italian Republic, the privileges and immunities accorded officials of the MFO in Article 11, paragraph 1 *a*), *b*) and *c*), and Article 11, paragraph 2 *b*), *c*), *d*) and *e*).

2. In cases involving members of the MFO, the Director General of the MFO will waive the immunity of the members whenever in his judgment this immunity will impede the judicial and security processes of Italy and where the immunity can be waived without prejudicing the purposes for which it was granted. In cases involving representatives of participating or member Governments, this immunity will be waived by the competent government if in its judgment this immunity will impede the judicial and security processes of Italy, and where this immunity can be waived without prejudicing the purposes for which it was granted.

3. The competent Italian authorities will not impede transit to and from the headquarters seat of the above-mentioned persons, regardless of their nationality, and will accord them the necessary protection during their travel in Italy.
In particular:

a) Visas which may be necessary for the persons referred to in this Article will be granted free of charge and as quickly as possible;

b) Whenever during their stay in Italy these persons take part in activities other than those of an official nature, they will be subject to Italian laws and, in particular, regulations concerning the residence of foreigners.

4. The Director General and the competent Italian authorities, at the request of one or the other, will consult on measures to be taken to facilitate the entry into Italy of persons coming from abroad who wish to visit the headquarters seat, but who do not enjoy the privileges granted in this Article.

Article 15.

(*Personal subject to local law*)

1. The MFO in Italy shall be free to hire directly technical and administrative support personnel, provided that when such personnel are hired, the MFO will notify the competent Provincial Labor and Full Employment Office.

2. Such personnel shall be guaranteed the application of Italian labor and social security laws. Their economic treatment will be regulated independently by the MFO and, if necessary, in consultation with the Ministry of Labor and Social Security.

Article 16.

(*Settlement of disputes*)

1. Any disputes between the MFO and the Italian Government concerning the interpretation or application of this Agreement which cannot be resolved through negotiations, or by any other agreed upon means, will be submitted to binding arbitration before a tribunal composed of three arbiters, one chosen by the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, one chosen by the Director General, and a third who will serve as chairman of the tribunal, to be designated by agreement of the first two arbiters.

2. If the first two arbiters cannot agree on the choice of a third, he will be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article 17.

(*Laissez-passer*)

The Italian Government will recognize and accept the MFO Laissez-passer issued to officials of the MFO as a valid travel document equivalent to a passport and shall ensure that the appropriate Italian authorities are duly informed thereof.

Article 18.

(*Entry into force*)

This Agreement will enter into force when the Italian Government notifies the Director General of the MFO that the procedures and formalities required under Italian law have been satisfied.

Done in Rome on 12th June, 1982 in two originals in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic	*For the Multinational Force and Observers*
Minister of Foreign Affairs Emilio COLOMBO	Director General Leamon R. HUNT

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **969.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di pace a Beirut.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla Forza multinazionale di pace a Beirut, firmato a Beirut il 19 agosto 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — GORIA — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Testo dell'Accordo tra Italia e Libano effettuato mediante Scambio di lettere per la partecipazione italiana alla Forza multinazionale di pace per Beirut.

Beyrouth, le 18 août 1982

REPUBLIQUE LIBANAISE
Ministere des affaires etrangères et des Libanais d'autre-mer

LE MINISTRE

« Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations que nous avons eues ainsi qu'à la résolution du Conseil des Ministres datée de ce-jour.

Je me réfère également au calendrier établi par le Gouvernement libanais, après consultation avec les parties intéressées, en vue d'assurer le retrait, hors du territoire libanais, de la Direction politique palestinienne et de ses Bureaux, ainsi que des combattants relevant de n'importe qu'elle Organisation palestinienne qui se trouvent à Beyrouth de façon à:

1) assurer la sécurité physique du personnel palestinien en instance de départ de Beyrouth;

2) assurer la sécurité physique des autres habitants de la région de Beyrouth;

3) favoriser la restauration de la souveraineté et de l'autorité du Gouvernement libanais dans la région de Beyrouth.

Dans ce contexte, le Gouvernement libanais s'adresse à quelques Etats amis en vue de contribuer à la constitution d'une Force multinationale à Beyrouth.

Dans ce cadre, le mandat de cette Force multinationale sera d'assister d'une manière appropriée les Forces Armées libanaises dans l'accomplissement des responsabilités sus mentionnées conformément au calendrier ci annexé, et aux tâches qui seront assignées à chaque contingent national.

La Force multinationale ne peut exercer d'autres fonctions qu'en vertu d'un Accord mutuel qui serait conclu à cet effet. Il est expressément entendu que dans le cas où le retrait du personnel palestinien visé ci-dessus, ne s'effectue pas complètement conformément au calendrier ci-joint, pour n'importe quel motif, le mandat de la Force multinationale prendra fin d'office et immédiatement.

Dans le cadre de ce qui précède, j'ai l'honneur de demander que le Gouvernement italien contribue à la Force multinationale par l'envoi d'un bataillon à Beyrouth. La dite contribution obéira également aux dispositions suivantes:

le contingent italien exercera son activité dans le cadre du mandat de la Force multinationale;

le contingent sera soumis au commandement du Gouvernement italien.

Le contingent italien opèrera en éntroite coordination avec les Forces armées libanaises. Il designera des officiers de liaison auprès des dites Forces qui en feront de même.

Dans l'accomplissement de sa mission, le contingent italien n'engagera pas des opérations militaires hormis le cas de légitime défense.

Il est convenu que le contingent italien devra quitter le Liban au plus tard un mois après son arrivée et éventuellement plus tôt à la requête du Gouvernement libanais ou plus tard en accord entre nos deux Gouvernements, ou en cas de terminaison de sa mission comme prévu ci-haut.

Le Gouvernement libanais et les Forces armées libanaises prendront toutes mesures de nature à assurer la protection du personnel du contingent italien. Ce contingent jouira de la liberté de mouvement et des droits nécessaires pour accomplir sa mission.

En conséquence, il bénéficiera de toutes les facilités requises à cette fin, notamment des privilèges et immunités accordées au personnel diplomatique de l'Ambassade d'Italie à Beyrouth y compris l'exemption des formalités d'entrée, de sortie, de séjour et de douanes au Liban. De même, les biens et équipement du contingent introduits au Liban seront exempts de tous impôts, taxes, ou droits de quelque nature qu'ils soient.

Je vous propose que la dite lettre ainsi que la réponse de Votre Excellence constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui prendra effet à la date de la signature de cet accord et à la conclusion d'accords similaires entre le Gouvernement libanais et les Gouvernements américain et français. Cet accord sera sujet si besoin est aux procédures constitutionnelles appropriées, et Vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération».

Fouad BOUTROS

Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères

Son Excellence

Monsieur Franco LUCIOLI OTTIERI DELLA CIAIA

Ambassadeur d'Italie

BEYROUTH

ANNEXE

CALENDRIER DES DEPARTS

21 Août 1982: jour de départ.

Les éléments avancés de la Force multinationale (FMN) (environ 350 hommes) débarqueront au port de Beyrouth à 05,00 heures environ et se déploieront dans la région du port de Beyrouth en prévision des premiers départs de groupes de l'OLP par voie de mer.

Entretemps les Forces armées libanaises (FAL) se déploieront dans la région de Beyrouth, aux positions dont il a déjà été convenu, en premier dans la région dite de la ligne de démarcation, afin d'aider au départ du personnel de l'OLP. Les FAL occuperont les positions occupées par l'OLP.

L'OLP fera en sorte que les forces du Mouvement national (MN) qui avaient occupé ces positions conjointement avec l'OLP se retireront aussi.

Au fur et à mesure, les FAL prendront toute autre position qu'elles jugeront nécessaires en vue d'aider au départ du personnel de l'OLP. Entretemps, le premier groupe du personnel de l'OLP se regroupera en prévision de son départ par voie de mer plus tard dans la journés (ou en date du 22 août). Le navire ou les navires qui seront utilisés à cet effet arriveront à quai le 21 août.

Les premiers groupes peuvent inclure les blessés et les malades, qui peuvent être transportés en application d'arrangements — par mer ou par voie de terre, ou conjointement — à leurs destination dans d'autres pays.

Le premier ou les premiers groupes du personnel de l'OLP destinés à rejoindre la Jordanie et l'Irak, s'achemineront de leur point de rassemblement jusqu'au navire ou navires de commerce, en vue de leur transport par voie de mer.

22 Août 1982:

Tous les groupes destinés à rejoindre la Jordanie ou l'Irak auront embarqué à bord de leurs navires et pris la mer.

Rééditant l'exemple suivi en date du 21 août, les groupes de l'OLP destinés à rejoindre la Tunisie se regrouperont et s'achemineront jusqu'au port de Beyrouth en vue de leur départ par voie de mer.

23 Août 1982:

Tout le personnel de l'OLP destiné à rejoindre la Tunisie complètera son regroupement et embarquera pour la Tunisie à bord d'un navire de commerce.

Le personnel de l'OLP destiné à rejoindre le Sud-Yémen se regroupera et s'acheminera jusqu'au navire en vue de son départ à cette date ou au plus tard en date du 24 août.

24-25 Août 1982:

Regroupement et départ par voie du mer du personnel destiné à rejoindre le Nord-Yémen.

25 Août 1982:

Pourvu que des arrangements logistiques satisfaisants aient été conclus, les premiers groupes du personnel de l'OLP destinés pour la Syrie se regrouperont et se dirigeront jusqu'en Syrie, par voie de terre, en empruntant le route Beyrouth-Damas.

Les éléments français avancés de la FMN se trouvant dans la région du port auront déjà pris les positions convenues sur la dite route dans la région de Beyrouth comme condition pour aider au départ de l'OLP vers la Syrie par voie de terre.

Les FAL se joignent aux français en occupant ces positions.

S'il devait être convenu que ces groupes devraient se rendre jusqu'en Syrie par voie de mer plutôt que par voie de terre, ce calendrier de départ sera aussi sujet à modification afin d'assurer la mise en oeuvre des impératifs logistiques.

26-28 Août 1982 (environ):

Le restant des forces de la FMN (originaire des États-Unis, de la France et d'Italie) arrivera dans la région de Beyrouth et se déploiera sur des emplacements convenus tels que déterminés par le Comité de liaison et de coordination.

Cette opération pourrait être concomittante au transfert des éléments français avancés se trouvant déjà dans la région du Port et ailleurs, à d'autres emplacements dans la région de Beyrouth.

26-27-28 Août:

Les groupes de l'OLP destinés à rejoindre la Syrie continueront à proceder — par voie de terre ou de mer — vers la Syrie.

22 Août - 4 Septembre:

Prise en charge par les FAL de l'arménent de l'OLP, de son équipement militaire et de ses munitions de manière continuélle et ordonnée.

29-30-31 Août:

Redéploiement hors de Beyrouth des éléments Syriens de la Force arabe de dissuasion.

1-4 Septembre

Terminaison du départ jusqu en Syrie — par voie de terre ou de mer — de tout le personnel de l'OLP et de l'ALP destiné à rejoindre la Syrie

2-3 Septembre

Regroupement et départ par mer de tout le personnel de l'OLP destiné à rejoindre le Soudan

Regroupement et départ par mer de tout le personnel de l'OLP destiné à rejoindre l'Algerie.

4-21 Septembre

La FMN prête son concours aux FAL à travers des arrangements, tels qu'ils pourraient être convenus entre les gouvernements concernés, en vue d'assurer la permanence d'une bonne sécurité tout au long de l'operation.

21-26 Septembre

Départ de la FMN

Beyrouth, le 18 Août 1982

Beyrouth, le 19 Août 1982

AMBASCIATA D ITALIA

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d accuser réception de la lettre que Votre Excellence m'a adressée en date de ce jour, dans les termes suivantes:

« Monsieur l Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer aux conversations que nous avons eues ainsi qu'à la résolution du Conseil des Ministres datée de ce-jour.

Je me réfère également au calendrier établi par le Gouvernement libanais, après consultation avec les parties intéressées, en vue d'assurer le retrait, hors du territoire libanais, de la Direction politique palestinienne et de ses Bureaux, ainsi que des combattants relevant de n'importe qu'elle Organisation palestinienne qui se trouvent à Beyrouth de façon à:

1) assurer la sécurité physique du personnel palestinien en instance de départ de Beyrouth;

2) assurer la sécurité physique des autres habitants de la région de Beyrouth;

3) favoriser la restauration de la souveraineté et de l autorité du Gouvernement libanais dans la région de Beyrouth

Dans ce contexte, le Gouvernement libanais s'adresse à qualques Etats amis en vue de contribuer à la constitution d une Force multinationale à Beyrouth

Dans ce cadre, le mandat de cette Force multinationale sera d'assister d'une manière appropriee les Forces Armées libanaises dans l'accomplissement des responsabilités susmentionnées conformément au calendrier ci annexé, et aux tâches qui seront assignées à chaque contingent national.

La Force multinationale ne peut exercer d'autres fonctions qu'en vertu d'un Accord mutuel qui serait conclu à cet effet Il est expressement entendu que dans ce cas où le retrait du personnel palestinien visé ci-dessus, *ne s'effectue pas complètement* conformément au calendrier ci-joint, pour n'importe quel motif, le mandat de la Force multinationale prendra fin d'office et immédiatement.

Dans le cadre de ce qui précède, j ai l'honneur de demander que le Gouvernement italien contribue à la Force multinationale par l'envoi d'un bataillon à Beyrouth. La dite contribution obéira également aux dispositions suivantes:

le contingent italien exercera son activité dans le cadre du mandat de la Force multinationale;

le contingent sera soumis au commandement du Gouvernement italien.

Le contingent italien opérera en éntroite coordination avec les Forces armées libanaises. Il désignera des officiers de liaison auprès des dites Forces qui en feront de même.

Dans l'accomplissement de sa mission, le contingent italien n'engagera pas des opérations militaires hormis le cas de légitime défense.

Il est convenu que le contingent italien devra quitter le Liban au plus tard un mois après son arrivée et éventuellement plus tôt à la requête du Gouvernement libanais ou plus tard en accord entre nos deux Gouvernements, ou en cas de terminaison de sa mission comme prévu ci-haut.

Le Gouvernement libanais et les Forces armées libanaises prendront toutes mesures de nature à assurer la protection du personnel du contingent italien. Ce contingent jouira de la liberté de mouvement et des droits nécessaires pour accomplir sa mission.

En conséquence, il bénéficiera de toutes les facilités requises à cette fin, notamment des privilèges et immunités accordées au personnel diplomatique de l'Ambassade d'Italie à Beyrouth y compris l'exemption des formalités d'entrée, de sortie, de séjour et de douanes au Liban. De même, les biens et équipement du contingent introduits au Liban seront exempts de tous impôts, taxes ou droits de quelque nature qu'ils soient.

Je vous propose que la dite lettre ainsi que la réponse de Votre Excellence constituent un Accord entre nos deux Gouvernements qui prendra effet à la date de la signature de cet Accord et à la conclusion d'Accords similaires entre le Gouvernement libanais et les Gouvernements américain et français. Cet accord sera sujet — si besoin est — aux procédures constitutionelles appropriées, et Vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération ».

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien donne son accord sur ce qui précède.

Il est en particulier entendu que le départ du bataillon italien, au cas de terminaison de sa mission aura lieu en tenant compte de la nécessité d'assurer les temps techniques et les modalités nécessaires au retrait du dit contingent.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Franco Lucioli Ottieri

Ambassadeur d'Italie

Son Excellence

Fouad Boutros

Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires Etrangères

Beyrouth

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
Colombo

Traduzione non ufficiale

REPUBBLICA LIBANESE
Ministero degli affari esteri
e dei Libanesi d'oltremare

Beirut, 18 agosto 1982

Il Ministro

« Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi sia alle conversazioni che abbiamo avuto sia alla risoluzione del Consiglio dei Ministri di oggi.

Mi riferisco ugualmente al calendario stabilito dal Governo libanese, dopo consultazioni con le parti interessate, con lo scopo di assicurare il ritiro, fuori dal territorio libanese, sia della direzione politica palestinese e dei suoi uffici, sia dei combattenti dipendenti da qualunque organizzazione palestinese che si trovano a Beirut in modo da:

1) assicurare l'incolumità fisica del personale palestinese in partenza da Beirut;

2) assicurare l'incolumità fisica degli altri abitanti della regione di Beirut;

3) favorire il ristabilimento della sovranità e della autorità del Governo libanese nella regione di Beirut.

In questo contesto, il Governo libanese si rivolge ad alcuni Stati amici al fine di contribuire alla creazione di una Forza multinazionale a Beirut.

In questo quadro il mandato di questa Forza multinazionale sarà di assistere in modo appropriato le Forze armate libanesi nella attuazione delle responsabilità sopra menzionate conformemente al calendario allegato, ed ai compiti che saranno assegnati a ciascun contingente nazionale.

La Forza multinazionale non potrà esercitare altre funzioni se non in virtù di un Accordo che sarà concluso a tal fine. È espressamente inteso che nel caso in cui il ritiro del personale palestinese sopra indicato non si effettui in conformità al calendario allegato, per qualunque motivo, il mandato della Forza multinazionale avrà fine d'ufficio ed immediatamente.

Nel quadro di ciò che precede, ho l'onore di chiedere che il Governo italiano contribuisca alla Forza multinazionale con l'invio di un battaglione a Beirut. Tale contributo sarà soggetto altresì alle seguenti disposizioni:

il contingente italiano eserciterà la sua attività nel quadro del mandato della Forza multinazionale;

il contingente sarà sottoposto al comando del Governo italiano.

Il contingente italiano opererà in stretto collegamento con le Forze armate libanesi. Esso designerà degli ufficiali di collegamento presso tali Forze, le quali faranno altrettanto.

Nell'esecuzione della sua missione, il contingente italiano non effettuerà operazioni militari tranne che in caso di legittima difesa.

È convenuto che il contingente italiano dovrà lasciare il Libano al più tardi entro un mese dal suo arrivo ed eventualmente più presto su richiesta del Governo libanese, o più tardi in base ad un accordo tra i nostri due Governi, o in caso di termine della sua missione come sopra previsto.

Il Governo libanese e le Forze armate libanesi prenderanno tutte le misure idonee ad assicurare la protezione del personale del contingente italiano. Detto contingente godrà della libertà di movimento e dei diritti necessari per compiere la sua missione.

In conseguenza, esso beneficierà di tutte le facilitazioni richieste a tal fine, in particolare dei privilegi e delle immunità accordate al personale diplomatico dell'Ambasciata italiana a Beirut ivi compresa l'esenzione dalle formalità di entrata, di uscita, di soggiorno e di dogana in Libano. Ugualmente i beni e l'equipaggiamento del contingente introdotti nel Libano saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualunque natura.

Le propongo che la presente lettera e la risposta di V.E. costituiscano un Accordo tra i due Governi, che avrà effetto dalla data della firma di questo Accordo e della conclusione di simili accordi tra il Governo libanese e i Governi americano e francese. Questo Accordo sarà sottoposto — se necessario — alle procedure costituzionali appropriate e la prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione ».

FOUAD BOUTROS

Vice Primo Ministro
e Ministro degli Affari Esteri

Sua Eccellenza

Franco LUCIOLI OTTIERI DELLA CIAIA

Ambasciatore d'Italia

BEIRUT

Allegato

CALENDARIO DELLE PARTENZE

21 agosto 1982: Giorno della partenza.

Le truppe avanzate della Forza Multinazionale (FMN) (circa 350 uomini) sbarcheranno nel Porto di Beirut alle ore 05,00 circa e si dislocheranno nella regione del Porto di Beirut in previsione delle prime partenze via mare dei gruppi dell'OLP.

Nel frattempo, le Forze Armate Libanesi (FAL) si dislocheranno nella regione di Beirut, nelle posizioni già convenute, in un primo momento, nella regione detta della Linea di demarcazione, al fine di favorire la partenza del personale dell'OLP.

Le FAL occuperanno le posizioni già occupate dall'OLP.

L'OLP farà sì che si ritirino anche le forze del Movimento Nazionale (MN) che avevano occupato dette posizioni insieme all'OLP.

Le FAL occuperanno via via ogni altra posizione che giudichino necessaria ai fini di favorire la partenza del personale dell'OLP. Nel frattempo, il primo contingente del personale dell'OLP si raggrupperà in previsione della partenza via mare al più tardi nel corso della giornata stessa (o in data 22 agosto). La nave o le navi che saranno utilizzate a tale scopo attraccheranno in banchina il 21 agosto.

I primi contingenti possono comprendere i feriti e i malati trasportabili in applicazione degli accordi — via mare o via terra o nei due modi — verso le loro destinazioni in altri Paesi.

Il primo o i primi contingenti del personale dell'OLP destinati a recarsi in Giordania e in Iraq, si dirigeranno dal loro punto di raggruppamento fino alla nave o alle navi mercantili previste per il loro trasporto via mare.

22 agosto 1982:

Tutti i contingenti destinati a recarsi in Giordania o in Iraq si imbarcheranno sulle navi loro destinate che prenderanno il largo.

Sull'esempio di quanto effettuato in data 21 agosto, i gruppi dell'OLP destinati a recarsi in Tunisia si riuniranno e si dirigeranno verso il Porto di Beirut in vista della loro partenza via mare.

23 agosto 1982:

Tutto il personale dell'OLP destinato a recarsi in Tunisia completerà il proprio raggruppamento e si imbarcherà per la Tunisia a bordo di una nave mercantile.

Il personale dell'OLP destinato a recarsi nello Yemen del Sud si raggrupperà e si incamminerà fino alla nave in vista della sua partenza il giorno stesso o al più tardi in data 24 agosto.

24-25 agosto 1982:

Raggruppamento e partenza via mare del personale destinato a recarsi nello Yemen del Nord.

25 agosto 1982:

Purchè siano stati conclusi arrangiamenti logistici soddisfacenti, i primi contingenti del personale dell'OLP destinati a recarsi in Siria si raggrupperanno e si dirigeranno in Siria via terra, percorrendo la strada Beirut-Damasco.

Le truppe avanzate francesi della FMN dislocate nella regione del Porto avranno già occupato le posizioni convenute lungo la suddetta strada, nella regione di Beirut, al fine di favorire la partenza dell'OLP per la Siria via terra.

Le FAL si uniranno ai francesi occupando dette posizioni.

Ove si convenisse che tali contingenti debbano recarsi in Siria via mare invece che via terra, detto calendario di partenza sarà a sua volta modificato per consentire la realizzazione dei necessari arrangiamenti logistici.

26-28 agosto 1982 (circa):

Le restanti forze della FMN (originaria degli Stati Uniti, della Francia e dell'Italia) giungeranno nella regione di Beirut e si dislocheranno in postazioni convenute, stabilite dal Comitato di collegamento e di coordinamento.

Tale operazione potrebbe essere concomitante al trasferimento, in altre postazioni della regione di Beirut, delle truppe avanzate francesi che si trovino nella regione del Porto e altrove.

26-27-28 agosto:

I gruppi dell'OLP destinati a recarsi in Siria continueranno a dirigersi — via terra o via mare — verso la Siria.

22 agosto-4 settembre:

Consegna alle FAL, in modo continuo e ordinato, dell'armamento dell'OLP, del suo equipaggiamento militare e delle sue munizioni.

29-30-31 agosto:

Nuovo dislocamento fuori di Beirut delle truppe siriane della Forza Araba di dissuasione.

1-4 settembre:

Completamento della partenza per la Siria — per via di terra o di mare — di tutto il personale dell'OLP e dell'ALP destinato a raggiungere la Siria.

2-3 settembre:

Raggruppamento e partenza via mare di tutto il personale dell'OLP, destinato a recarsi in Sudan.

Raggruppamento e partenza via mare di tutto il personale dell'OLP destinato a recarsi in Algeria.

4-21 settembre:

La FMN presterà la propria collaborazione alle FAL, mediante accordi che potranno essere conclusi tra i Governi interessati, al fine di assicurare che venga mantenuta una buona condizione di sicurezza nel corso di tutta l'operazione.

21-26 settembre:

Partenza della FMN.

Beirut, 18 agosto 1982.

AMBASCIATA D'ITALIA

Beirut, 19 agosto 1982

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera che Vostra Eccellenza mi ha inviato in data odierna, del seguente tenore:

« Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi sia alle conversazioni che abbiamo avuto sia alla risoluzione del Consiglio dei Ministri di oggi.

Mi riferisco ugualmente al calendario stabilito dal Governo libanese, dopo consultazioni con le parti interessate, con lo scopo di assicurare il ritiro, fuori dal territorio libanese, sia della direzione politica palestinese e dei suoi uffici, sia dei combattenti dipendenti da qualunque organizzazione palestinese che si trovano a Beirut in modo da:

1) assicurare l'incolumità fisica del personale palestinese in partenza da Beirut;

2) assicurare l'incolumità fisica degli altri abitanti della regione di Beirut;

3) favorire il ristabilimento della sovranità e della autorità del Governo libanese nella regione di Beirut.

In questo contesto, il Governo libanese si rivolge ad alcuni Stati amici al fine di contribuire alla creazione di una Forza multinazionale a Beirut.

In questo quadro il mandato di questa Forza multinazionale sarà di assistere in modo appropriato le Forze armate libanesi nella attuazione delle responsabilità sopra menzionate conformemente al calendario allegato, ed ai compiti che saranno assegnati a ciascun contingente nazionale.

La Forza multinazionale non potrà esercitare altre funzioni se non in virtù di un Accordo che sarà concluso a tal fine. È espressamente inteso che nel caso in cui il ritiro del personale palestinese sopra indicato non si effettui in conformità al calendario allegato, per qualunque motivo, il mandato della Forza multinazionale avrà fine d'ufficio ed immediatamente.

Nel quadro di ciò che precede, ho l'onore di chiedere che il Governo italiano contribuisca alla Forza multinazionale con l'invio di un battaglione a Beirut. Tale contributo sarà soggetto altresì alle seguenti disposizioni:

il contingente italiano eserciterà la sua attività nel quadro del mandato della Forza multinazionale;

il contingente sarà sottoposto al comando del Governo italiano.

Il contingente italiano opererà in stretto collegamento con le Forze armate libanesi. Esso designerà degli ufficiali di collegamento presso tali Forze, le quali faranno altrettanto.

Nell'esecuzione della sua missione, il contingente italiano non effettuerà operazioni militari tranne che in caso di legittima difesa.

È convenuto che il contingente italiano dovrà lasciare il Libano al più tardi entro un mese dal suo arrivo ed eventualmente più presto su richiesta del Governo libanese, o più tardi in base ad un accordo tra i nostri due Governi, o in caso di termine della sua missione come sopra previsto.

Il Governo libanese e le Forze armate libanesi prenderanno tutte le misure idonee ad assicurare la protezione del personale del contingente italiano. Detto contingente godrà della libertà di movimento e dei diritti necessari per compiere la sua missione.

In conseguenza, esso beneficierà di tutte le facilitazioni richieste a tal fine, in particolare dei privilegi e delle immunità accordate al personale diplomatico dell'Ambasciata italiana a Beirut ivi compresa l'esenzione dalle formalità di entrata, di uscita, di soggiorno e di dogana in Libano. Ugualmente i beni e l'equipaggiamento del contingente introdotti nel Libano saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualunque natura.

Le propongo che la presente lettera e la risposta di V.E. costituiscano un Accordo tra i due Governi, che avrà effetto dalla data della firma di questo Accordo e della conclusione di simili accordi tra il Governo libanese e i Governi americano e francese. Questo Accordo sarà sottoposto — se necessario — alle procedure costituzionali appropriate e la prego di gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di far sapere a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede. Resta inteso, in particolare, che la partenza del battaglione italiano avrà luogo tenendo cònto della necessità di assicurare i tempi tecnici e le modalità necessarie al ritiro di detto contingente.

Voglia gradire, signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

FRANCO LUCIOLI OTTIERI

Ambasciatore d'Italia in Libano

Sua Eccellenza

FOUAD BOUTROS

Vice Primo Ministro e
Ministro degli Affari Esteri

Beirut

LEGGE 29 dicembre 1982, n. **970.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla nuova Forza multinazionale di pace per Beirut, firmato a Beirut il 29 settembre 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo effettuato mediante scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese per la partecipazione dell'Italia alla nuova Forza multinazionale di pace per Beirut, firmato a Beirut il 29 settembre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità di quanto disposto nello scambio di lettere.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FANFANI — COLOMBO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Scambio di lettere tra Italia e Libano relativo al secondo invio di un contingente italiano nell'ambito delle Forze multinazionali nel Libano

REPUBLIQUE LIBANAISE
Ministere des affaires etrangères et des Libanais d'autre-mer
LE MINISTRE

Beyrouth, le 29 Septembre 1982

Monsieur l'Ambassadeur,

j'ai l'honneur de me referer aux discussions qui viennent d'avoir lieu entre les représentants de nos deux Gouvernements au sujet des récents évènements tragiques qui se sont produits à Beyrouth et dans ses alentours ainsi qu'aux consultations entre le Gouvernement libanais et le Secrétaire général des Nations Unies en application de la Résolution 521 du Conseil de Sécurité. Au nom de la République Libanaise, je souhaite informer le Gouvernement de Votre Excellence de la détermination du Gouvernement du Liban à restaurer sa souveraineté et son autorité à Beyrouth et à ses alentours, et assurer, ainsi, la sécurité des habitants de la dite région et mettre un terme à la violence qui s'y est produite. A cette fin, les forces israéliennes se retireront de Beyrouth et de ses alentours.

Dans ses consultations avec le Secrétaire général des Nations Unies, le Gouvernement du Liban à noté que l'urgence de la situation nécessitait une action immédiate et, par conséquent, le Gouvernement du Liban propose, conformément aux objectifs fixés par la Résolution 521 du Conseil de Sécurité, à plusieurs Pays, de fournir des forces pour servir comme Force multinationale dans Beyrouth et ses alentours. Le mandat de la Force multinationale sera de s'interposer dans des points agréés et ainsi d'assurer cette présence multinationale requise par le Gouvernement libanais pour assister le dit Gouvernement et ses Forces armées à Beyrouth et ses alentours. Cette présence facilitera le rétablissement de la souveraineté et de l'autorité du Gouvernement libanais à Beyrouth et ses alentours afin d'assurer ainsi la sécurité des personnes dans la région, et mettre fin à la violence. La Force multinationale pourra exercer d'autres fonctions seulement par accord mutuel.

Dans le cadre de ce qui précède, j'ai l'honneur de vous demander de me confirmer que l'Italie est disposée à déployer à Beyrouth une force d'au moins 1.100 hommes dans les termes et aux conditions suivants:

1) les activités de la force militaire italienne seront conformes à la mission de la Force multinationale;

2) le commandement de la force italienne sera exclusivement exercé par le Gouvernement italien par l'intermédiaire des instances militaires italiennes;

3) les Forces armées du Gouvernement libanais et la Force multinationale formeront un comité de liaison et de coordination comprenant des représentants des Gouvernements des Pays participants à la Force multinationale et présidé par un représentant du Gouvernement libanais. Le comité de liaison et de coordination comportera deux éléments; l'un, pour assurer une coordination d'ensemble, l'autre, la liaison et la coordination aux niveaux militaire et technique;

4) la force italienne agira en étroite coordination avec les Forces armées du Gouvernement libanais. En vue d'assurer une coordination effective avec les Forces armées libanaises, la force italienne désignera des officiers de liaison auprès des Forces armées du Gouvernement libanais et le Gouvernement du Liban désignera des officiers de liaison auprès de la force italienne. Les officiers de liaison des Forces armées du Gouvernement libanais auprès de la force italienne exerceront, entre autres, des activités de liaison avec la population civile, ainsi qu'avec les observateurs des Nations Unies et affirmeront l'autorité du Gouvernement libanais dans toutes les situations qui le nécessitent;

5) dans l'accomplissement de sa mission, la force italienne ne s'engagera pas dans des combats sauf si l'exécution de sa mission en appui des Forces armées du Gouvernement libanais l'exige et dans le cas de légitime défense;

6) il est entendu que la présence de la force italienne ne sera requise que pour une période limitée en vue de répondre aux exigences urgentes imposées par la situation présente.

Les Pays participants à la Force multinationale et le Gouvernement libanais se consulteront de façon approfondie en ce qui concerne la durée de la présence de cette Force. Les accords pour le départ de la Force multinationale donneront lieu à des consultations spéciales entre le Gouvernement libanais et les Gouvernements des Pays participants à la Force. La force italienne quittera le Liban à la demande du Président libanais ou sur décision du Gouvernement italien.

Il reste entendu, en particulier, que le départ du contingent italien aura lieu en tenant compte de la nécessité d'assurer les temps techniques et les modalités nécessaires audit retrait;

7) le Gouvernement du Liban et les Forces armées du Gouvernement libanais prendront toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection du personnel des forces italiennes, et pour obtenir de la part de tous les éléments armés qui ne sont pas actuellement sous l'autorité du Gouvernement libanais, l'assurance qu'ils s'abstiendront d'actions hostiles contre les éléments de la Force multinationale et n'interfèreront, en aucune façon, dans les activités de la Force même;

8) la force italienne bénéficiera à la fois de la liberté de mouvement et du droit d'exercer les activités jugées nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour le soutien de son personnel. En conséquence, elle bénéficiera des privilèges et immunités accordés au personnel diplomatique de l'Ambassade d'Italie à Beyrouth, y compris l'exemption des formalités d'entrée, de sortie, de séjour et de douanes au Liban. De même, les biens et équipements du contingent italien introduits au Liban seront exempts de tous impôts, taxes ou droits de quelque nature qu'ils soient.

J'ai l'honneur de vous proposer, si le texte ci-dessus est acceptable par Votre Gouvernement, que la réponse de Votre Excellence et le texte de la présente note, constituent un Accord entre nos deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence et de la conclusion d'Accords analogues entre le Gouvernement libanais et les Gouvernements americain et français. Cet Accord sera soumis, si nécessaire, aux procédures constitutionnelles appropriées.

Veuillez agréer, monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.

Fouad BOUTROS

Vice-Premier Ministre

Ministre des affaires étrangères

Son Excellence

Monsieur Franco LUCIOLI OTTIERI DELLA CIAIA

Ambassadeur d'Italie

Beyrouth

Beyrouth, le 29 Septembre 1982

AMBASCIATA D'ITALIA

Monsieur le Ministre,

j'ai l'honneur d'accuser reception de la lettre que Votre Excellence m'a adressée en date de ce jour, dans les termes suivants:

(Omissis)

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement italien donne son accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.

Franco LUCIOLI OTTIERI

Ambassadeur d'Italie

Son Excellence

Fouad BOUTROS

Vice-Premier Ministre
Ministre des affaires étrangères

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA LIBANESE

Ministero degli affari esteri e dei Libanesi d'oltremare

IL MINISTRO

Beirut, il 29 settembre 1982

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di riferirmi alle discussioni svoltesi tra i rappresentanti dei nostri due Governi concernenti i recenti, tragici eventi, accaduti nella zona di Beirut, ed alle consultazioni tra il Governo libanese ed il Segretario generale delle Nazioni Unite, in applicazione della Risoluzione 521 del Consiglio di Sicurezza. A nome della Repubblica libanese, desidero informare il Governo di Vostra Eccellenza della determinazione del Governo del Libano di ristabilire la propria sovranità ed autorità nella zona di Beirut e così di assicurare l'incolumità degli abitanti della zona e porre fine alla violenza che vi si è verificata. A questo fine, le forze israeliane si ritireranno dalla zona di Beirut.

Nelle sue consultazioni con il Segretario generale delle Nazioni Unite, il Governo del Libano ha fatto presente che l'urgenza della situazione richiede un'azione immediata, e il Governo del Libano, di conseguenza — in conformità con gli obiettivi stabiliti dalla Risoluzione 521 del Consiglio di Sicurezza — propone ad alcuni Paesi di mettere a disposizione delle forze da utilizzare come Forza multinazionale nella zona di Beirut. Il mandato della Forza multinazionale sarà di interporsi in località concordate e così di fornire quella presenza multinazionale richiesta dal Governo libanese per assistere lo stesso Governo e le sue Forze armate nella zona di Beirut. Questa presenza faciliterà il ristabilimento della sovranità e dell'autorità del Governo libanese nell'area di Beirut per assicurare in tal modo l'incolumità delle persone nell'area e porre termine alla violenza.

La Forza multinazionale potrà svolgere altre funzioni solo per mutuo accordo.

In tale contesto, ho l'onore di chiedervi di confermarmi che l'Italia è disposta a spiegare a Beirut una forza di almeno 1.100 unità, nei termini e alle condizioni che seguono:

1) le attività della forza militare italiana saranno conformi alla missione della Forza multinazionale;

2) il comando della forza italiana verrà esercitato esclusivamente dal Governo italiano attraverso le istanze militari italiane;

3) le Forze armate del Governo libanese e la Forza multinazionale costituiranno un Comitato di collegamento e coordinamento, composto di rappresentanti dei Governi dei Paesi partecipanti alla Forza multinazionale e presieduto da un rappresentante del Governo libanese. Il Comitato di collegamento e coordinamento sarà costituito da due componenti: una per assicurare il collegamento d'insieme e l'altra per assicurare il collegamento e coordinamento a livello militare e tecnico;

4) la forza italiana opererà in stretto coordinamento con le Forze armate del Governo libanese; allo scopo di assicurare un coordinamento effettivo con le Forze armate libanesi, la forza italiana designerà ufficiali di collegamento presso le Forze armate del Governo libanese ed il Governo del Libano designerà ufficiali di collegamento presso la forza italiana. Gli ufficiali di collegamento delle Forze armate del Governo libanese presso la forza italiana svolgeranno, tra l'altro, compiti di collegamento con la popolazione civile e con gli osservatori delle Nazioni Unite, e rappresenteranno l'autorità del Governo libanese in tutte le situazioni che lo richiederanno;

5) nello svolgimento della sua missione, la forza italiana non si impegnerà in combattimenti, salvo che lo richieda l'espletamento del suo compito in appoggio delle Forze armate del Governo libanese e in caso di autodifesa;

6) resta inteso che la presenza della forza italiana sarà richiesta solo per un periodo limitato per far fronte alle esigenze urgenti poste dalla situazione attuale. I Paesi partecipanti alla Forza multinazionale ed il Governo del Libano si terranno in stretta consultazione in relazione alla durata della presenza della Forza stessa.

Gli accordi circa la partenza della Forza multinazionale daranno luogo a consultazioni speciali tra il Governo libanese ed i Governi dei Paesi partecipanti alla Forza. La forza italiana lascerà il Libano su richiesta del Presidente del Libano o su decisione del Governo italiano. Resta inteso, in particolare, che la partenza del contingente italiano avrà luogo tenendo conto della necessità di assicurare i tempi tecnici e le modalità necessarie al suo ritiro;

7) il Governo del Libano e le Forze armate del Governo libanese prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare la protezione del personale della forza italiana e per ottenere, da parte di tutti gli elementi armati che attualmente non si trovano sotto l'autorità del Governo libanese, l'assicurazione che essi si asterranno da atti di ostilità contro elementi della Forza multinazionale e non interferiranno in alcun modo con le attività della Forza stessa;

8) la forza italiana disporrà sia della libertà di movimento sia del diritto di svolgere le attività ritenute necessarie per il compimento della sua missione e per il supporto del suo personale. Di conseguenza godrà dei privilegi ed immunità accordati al personale diplomatico dell'Ambasciata italiana a Beirut, ivi compresa l'esenzione da formalità di entrata, di uscita, di soggiorno e doganali nel Libano. Parimenti i beni e le attrezzature del contingente italiano introdotti in Libano saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto di qualsivoglia natura.

Se quanto sopra precede è accettabile dal Vostro Governo ho l'onore di proporre che la risposta di Vostra Eccellenza ed il testo della presente nota costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi che avrà vigore dalla data della risposta di Vostra Eccellenza e dalla conclusione di Accordi analoghi tra il Governo libanese ed i Governi ame-

ricano e francese Questo Accordo sarà sottoposto, se necessario, alle procedure costituzionali appropriate.

Voglia gradire, signor ambasciatore, le espressioni della mia più alta considerazione.

Fouad Boutros

Vice Primo Ministro
Ministro degli affari esteri

Sua Eccellenza

Signor Franco Lucioli Ottieri Della Ciaia

Ambasciatore d'Italia in Libano

Beirut

Ambasciata d'Italia

Beirut, il 29 settembre 1982

Signor Ministro, ho l'onore di accusare ricevuta della lettera che Vostra Eccellenza mi ha inviato in data odierna del seguente tenore:

(Omissis)

Ho l'onore di far sapere a Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda su quanto precede

Voglia gradire, signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Franco Lucioli Ottieri

Ambasciatore d'Italia in Libano

Fouad Boutros

Vice Primo Ministro
Ministro degli affari esteri

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

Dino Egidio Martina, *redattore*
Francesco Nocita, *vice redattore*

(4651006/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.